

Brevi considerazioni sulla “ carriera alias” negli istituti scolastici italiani

Premessa: lo sviluppo dell’iniziativa in Italia.

In molti atenei italiani ormai da qualche anno è stata introdotta la cosiddetta “carriera alias” e, di recente, tale iniziativa si sta diffondendo rapidamente anche negli istituti scolastici secondari di secondo grado.

Si tratta dell’adozione di un Regolamento interno che consente allo studente, che, avendo avviato un percorso di transizione di genere, desidera utilizzare un nome diverso da quello anagrafico, di poterlo fare nell’ambito delle attività inerenti alla propria qualifica di studente all’interno dell’Ateneo o dell’Istituto scolastico. L’attivazione della carriera alias può avvenire anche successivamente all’immatricolazione e/o iscrizione. La finalità esplicitata in tali regolamenti è quella di determinare un’anticipazione degli atti che si dovessero rendere necessari a seguito del provvedimento giudiziario di rettifica dell’attribuzione del sesso e del nome attribuito alla nascita.

La carriera alias è inscindibilmente associata alla carriera originaria (attivata in sede di immatricolazione e/o di iscrizione) e resta attiva fino a quando prosegue la carriera effettiva.

In caso di esito favorevole dell’istruttoria, è predisposto un “accordo di riservatezza” ove sono specificati gli obblighi e le responsabilità derivanti dall’utilizzo della carriera alias, parallelamente a quella originaria.

L’attivazione della carriera alias determina l’assegnazione di una nuova identità anagrafica provvisoria, non consolidabile ed ha validità esclusivamente all’interno dell’Istituzione universitaria o scolastica, ai fini delle ordinarie attività svolte al suo interno e della fruizione dei relativi servizi. Conseguentemente all’accordo di riservatezza viene adottato un provvedimento che autorizza la modifica dei sistemi informatici di gestione della carriera al fine di aggiornare i dati del richiedente; viene assegnato un nuovo account alias da utilizzare per le comunicazioni istituzionali; rilasciato un badge o altro strumento identificativo indicante il cognome e il nome elettivo scelto dal richiedente.

Il sito “Genderlens” propone un modello di Regolamento per la carriera alias negli Istituti scolastici, che è stato utilizzato da molte scuole, ed elenca circa 200 istituti che al febbraio 2023 avevano già adottato tale regolamento (1).

Nel corso degli ultimi mesi del 2022 l'Associazione Pro Vita & Famiglia ONLUS ha notificato circa 150 diffide ad altrettante scuole che avevano approvato la cosiddetta carriera alias per "alunni transgender", intimandone l'immediato annullamento sulla base delle seguenti ragioni: *“assegnare un nome diverso a uno studente in base a una mera auto-percezione di genere, per di più priva di una diagnosi di disforia di genere, non solo è una procedura dannosa per la sua sana maturazione psico-fisica, ma è soprattutto in aperto contrasto con le normative vigenti in campo amministrativo, civile e potenzialmente anche penale. La Carriera Alias, infatti, è un atto viziato da incompetenza in quanto l'amministrazione scolastica non ha alcun potere di modificare il nome anagrafico e l'identità legale di un individuo, e può comportare o incitare alla violazione dell'art. 479 del Codice Penale, che prevede il reato di “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.*” (2). In seguito a tali diffide, risulta che alcune scuole abbiano annullato o revocato i precedenti provvedimenti di adozione della carriera alias.

Il 13 dicembre 2022 il “Centro Studi Livatino”, insieme ad una delegazione di associazioni che operano a tutela della libertà educativa dei genitori, è stato ricevuto dal Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, on. Paola Frassinetti, relativamente alla questione della carriera alias nelle scuole.

In tale occasione l'avv. Daniela Bianchini del Centro Studi Livatino ha osservato che si tratta di una procedura che non soltanto sarebbe inidonea al raggiungimento dello scopo indicato di prevenzione di fenomeni di bullismo nei confronti di studenti con disforia di genere ma sarebbe persino pregiudizievole in quanto può rafforzare negli adolescenti e preadolescenti (di per sé vulnerabili e insicuri per i cambiamenti fisici dovuti all'età dello sviluppo) il convincimento che la soluzione alla propria sofferenza sia la transizione di genere; la carriera alias, determinando l'alterazione dei nomi e dell'identità personale degli studenti, esulerebbe dalle competenze scolastiche e violerebbe, oltre che l'art. 97 della Costituzione, anche l'art. 6 del codice civile. Inoltre, i docenti contrari alla carriera alias sarebbero di fatto costretti a violare le leggi dello Stato e porre in essere comportamenti sanzionati anche penalmente (cfr. art. 479 cod. pen. “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”) per dare seguito ad una procedura illegale.

Per tali motivi, queste Associazioni hanno invitato il Ministero a fare chiarezza ed a porre fine a tale procedura (3).

Le Associazioni pro gender hanno replicato che, invece, la procedura sarebbe perfettamente legittima, in virtù dell'articolo 21 della legge n. 59/1997 nonché dell'articolo 1 del D.P.R. n.

275/1999 sull'autonomia scolastica che attribuiscono alla scuola "il compito di realizzare interventi educativi, formativi e di istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, in modo di adeguare le proprie condotte, attraverso le decisioni degli organi collegiali, ai diversi contesti e alla domanda delle famiglie." Inoltre, la legge n. 107/2015 impone l'adozione di misure e piani di contrasto alla violenza, al bullismo, alla discriminazione (4).

Aspetti problematici di natura giuridica

- 1) Poste tali premesse ricognitive del fenomeno, occorre innanzitutto precisare che non risulta, allo stato, che tali Regolamenti trovino riscontro in specifiche indicazioni ministeriali né dell'Università né dell'Istruzione né, tantomeno, che rinvengano idonea copertura in esplicite norme di rango primario.

Ci si chiede, allora, se le disposizioni invocate a sostegno della legittimità di tale procedura - e cioè gli artt. 3, comma due Cost., 21 della legge n. 59/1997 e 1 del D.P.R. n. 275/1999 sull'autonomia scolastica, nonché la Legge n. 107/2015, che impone l'adozione di misure e piani di contrasto alla violenza, al bullismo, alla discriminazione – consentano l'alterazione, sia pure "provvisoria, non consolidabile e con validità esclusivamente all'interno dell'Istituzione scolastica", dei documenti ufficiali della scuola, fra cui i registri di classe, che sono atti pubblici finalizzati a documentare gli aspetti amministrativi della classe e che in quanto tali, per legge, devono riportare l'elenco e i dati anagrafici degli alunni, le presenze, le assenze, eventuali note disciplinari, le attività svolte in aula ed i voti attribuiti dagli insegnanti. Infatti, con l'introduzione del registro elettronico da parte del Decreto Legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il cd. Registro di classe, di cui al R.D. 30 aprile 1924 n. 965, art. 41, (visionabile da tutti gli alunni della classe), contenente i dati anagrafici degli alunni, le firme dei professori, le assenze, le giustificazioni degli alunni, i compiti assegnati, le attività svolte ed i provvedimenti disciplinari, è stato integrato con il cd. Registro del professore, contenente la programmazione, le attività svolte, le assenze e le valutazioni attribuite agli alunni.

Le funzioni del registro di classe sono richiamate anche dal Decreto Ministeriale 5 maggio 1993 e dal successivo Decreto Ministeriale 2 agosto 1996, n. 236; quest'ultimo individua la finalità del registro di classe nel "documentare gli aspetti amministrativi della vita di ciascuna classe" indicando che della sua tenuta sono responsabili i docenti e specificando che esso riporta l'elenco ed i dati anagrafici degli alunni, le rispettive presenze ed assenze, i nominativi dei docenti che operano nella classe, gli ambiti disciplinari ad essi assegnati e l'orario delle attività didattiche.

Entrambi i detti documenti – registro di classe e registro del professore - quindi, non possono che essere equiparati nella valutazione normativa quali strumenti provenienti entrambi da un pubblico ufficiale ed in grado di attestare fatti, episodi e situazioni riguardanti la vita comportamentale degli alunni sia all'interno della propria classe sia dell'istituzione scolastica in generale (5). Ed è indiscutibile detta natura anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica quali l'ammissione alla classe successiva ed il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. *“Ed infatti è il registro personale del professore che consente a questi (o a chi per necessità lo debba sostituire) di riferire nel consiglio dei professori in sede di scrutinio e fornire indicazioni e fare proposte (Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, articoli 77 e sgg.) in ordine alla valutazione dell'alunno, indicazioni tra le quali sicuramente rilevante è quella delle assenze relative alla materia insegnata dal professore non rilevando in contrario che attraverso un laborioso esame del diario di classe o di altri registri possa giungersi allo stesso risultato di conoscenza del numero delle assenze in quella determinata materia”* (Cass. penale Sez. 5, Sentenza n. 12962 del 21/09/1999).

E non vi è dubbio in giurisprudenza che l'alterazione o la falsificazione materiale od ideologica di un atto pubblico, quali sono il registro di classe e quello del professore, costituisca delitto contro la fede pubblica. Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro di classe (cfr. Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|16 settembre 2021| n. 34479 e Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999).

In tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ex articolo 476 c.p., comma 2, il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011).

Di recente la Cassazione, riferendosi proprio al cd Registro elettronico, ha ritenuto la condotta di falsificazione di tale documento informatico riconducibile al paradigma normativo di falsificazione di documenti informatici di cui all'articolo 491 bis c.p., anche se il r.e. non è sottoscritto con firma digitale (6).

Infatti il Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 1, lettera p), dispone che deve intendersi per documento informatico "la

rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" e prevede l'efficacia probatoria di quei documenti, che, pur potendosi definire "informatici" sulla base della previsione del citato Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 1, lettera p), non sono dotati di sottoscrizione con firma digitale, come appunto il registro del professore, la cui efficacia probatoria può formare oggetto di libera valutazione da parte del giudice (cfr. Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 20, comma 1-bis).

In questa prospettiva non appare revocabile in dubbio che il registro del professore tenuto con modalità informatiche rientri nella nozione di atto pubblico, rilevante ai fini dell'integrazione dei reati in materia di falso in atto pubblico.

Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, devono considerarsi atti pubblici dotati di efficacia probatoria anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale, ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.

Ciò in quanto anche gli atti interni possono avere valenza probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale, attività che si pone come necessario passaggio di un più complesso ed articolato "iter" amministrativo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7295 del 14/05/1997; Cass., Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011).

Tali caratteristiche si rinvencono nel registro del professore, in quanto esso contiene attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999) (7).

Riassumendo, il registro elettronico contenendo dati, attestazioni e valutazioni che fanno parte del procedimento amministrativo, innestandosi nella sequenza procedimentale che culmina nello scrutinio finale, produce effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica quali l'ammissione alla classe successiva ed il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso.

Ma un ulteriore aspetto merita di essere considerato. Avendo in varie occasioni il Garante per la protezione dei dati personali ribadito che gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici pur dovendo, però, l'istituto scolastico evitare di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti, la Circolare ministeriale

n. 9168 del 9 giugno 2020 ha disposto che la pubblicazione online deve avvenire esclusivamente attraverso lo strumento del registro elettronico, e non dunque sul sito web istituzionale accessibile e visualizzabile da tutti.

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie devono essere pubblicati con la sola indicazione, per ciascuno studente, di “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi devono essere pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riportare per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo.

Da quanto sopra rilevato, consegue che deve esserci necessaria corrispondenza tra i dati anagrafici contenuti nel registro elettronico e quelli dei tabelloni finali, contenenti l’esito degli scrutini finali, che devono essere pubblicati con l’indicazione di “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, e, per l’anno conclusivo, di “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e con l’indicazione del credito scolastico.

Attivando la carriera alias si determinerà, di conseguenza, una inevitabile discrepanza tra il dato pubblico degli esiti finali e quello, parimenti pubblico, delle certificazioni ed attestazioni relative a quello studente, che dovranno essere rilasciate dall’istituzione scolastica ai fini esterni.

Tale discrepanza costituisce deterministica conseguenza della alterazione del registro elettronico con l’inserimento di un nome diverso da quello anagrafico, il quale ultimo, come risulta dai richiamati regolamenti adottati da alcune scuole, deve essere, invece, necessariamente quello che risulta in tutta la documentazione rilasciata dalla scuola ai fini esterni.

Altrettanta incongruenza vi sarà, poi, tra i dati degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi pubblicati mediante tabellone e quelli della documentazione predisposta dal Consiglio di classe per gli esami di Stato, tra i quali la scheda personale dell’alunno, nonché quelli predisposti dalla Commissione di esame tra cui i verbali ed i tabelloni finali, che si ritiene debbano necessariamente contenere il nome anagrafico dell’alunno in questione, piuttosto che quello d’elezione, essendo la Commissione organo esterno all’istituto scolastico.

Incongruenza vi sarà anche tra i dati del registro elettronico e quelli comunicati alle imprese nelle quali l'alunno svolgerà i PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), alle quali necessariamente dovranno essere comunicati i dati anagrafici per i profili di responsabilità civile e penale delle imprese ospitanti e per le necessarie comunicazioni all'Inail.

Tali rilevate incongruenze tra atti – come sopra chiarito – tutti aventi rilevanza pubblica non possono che riverberarsi sulla legittimità dei procedimenti amministrativi e del provvedimento finale di ammissione / non ammissione. Sotto il profilo penale, potrebbero costituire, come prima osservato, fattispecie di reati contro la fede pubblica ex artt. 479 e 491 bis c.p..

I docenti, consapevoli della rilevanza del loro operato sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello penale, potrebbero, dunque, pretendere la corrispondenza tra dato anagrafico e dato risultante nel registro elettronico.

Viceversa, qualora dovesse ritenersi che, invece, nei tabelloni finali di ogni anno di corso ed in quelli dell'anno conclusivo vada inserito – difformemente dal registro elettronico - il dato anagrafico e non quello d'elezione, si avrebbero due esiti: il primo, che appare anche il più rilevante dal punto di vista logico, è che l'alias non sarebbe servito a nulla – anzi potrebbe aver generato l'effetto opposto a quello desiderato dall'interessato - perché al termine dell'anno sarebbe rivelata anche alla comunità scolastica la vera identità sessuale/di genere dell'alunno interessato; il secondo è che i docenti ed il dirigente scolastico dovrebbero assumere un provvedimento finale di ammissione/non ammissione utilizzando dati non corrispondenti a quelli del registro elettronico. Con le già accennate conseguenze di carattere amministrativo e penale.

Tutte le superiori considerazioni valgono, analogamente, anche per i procedimenti e provvedimenti disciplinari che, come è noto, hanno anch'essi rilevanza pubblica e sono soggetti ad impugnativa in via amministrativa innanzi all'Organo di garanzia interno ed a quello regionale nonché, naturalmente, ad impugnativa in sede giurisdizionale.

Occorre infine porre attenzione al fatto che, qualora l'alunno interessato da un provvedimento disciplinare o non ammesso alla classe successiva od agli esami di Stato richiedesse l'accesso, mediante rilascio di copia conforme, ai verbali del Consiglio di classe che lo riguardano (quelli relativi al procedimento disciplinare od alla non ammissione, i quali ultimi contengono anche i voti di ciascuna materia), l'Istituzione scolastica sarebbe costretta a rilasciarli – a meno di non commettere falso materiale – in copia conforme all'originale, ove l'alunno sarebbe

indicato con l'alias. Così, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, vi sarebbe conseguente difformità tra il dato anagrafico del ricorrente e quello indicato nei verbali del Consiglio di classe, con potenziale riverbero sulla legittimità del procedimento e, quindi, del provvedimento amministrativo.

Per i suddetti motivi, appare densa di incognite sotto il profilo amministrativo e penale l'adozione negli istituti scolastici della carriera alias.

- 2) Ma per affrontare più compiutamente la problematica posta dalla domanda se le norme invocate dai sostenitori della legittimità della carriera alias siano sufficienti a dare copertura ad una simile procedura, occorre por mente alla disciplina contenuta nell'art. 6 del codice civile, la quale stabilisce che *“ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito [...] non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”*.

Il nostro ordinamento riconosce il diritto al nome (art. 6 c.c.), nel binomio comprensivo del prenome e del cognome, e ne prevede la tutela (artt. 7 e 8 c.c.), intesa non tanto come tutela del segno distintivo della persona ma come tutela dell'identità personale.

L'art. 6 c.c., nell'esprimere il favor per la certezza e la stabilità del nome - con l'evidente intento di salvaguardare l'interesse pubblico alla certezza dello status ed all'agevole individuazione delle persone - al comma terzo consente "cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome", nei soli casi e con le formalità previste dalla legge ordinaria (8).

Nella Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942 si legge: *Nell'art. 6 del c.c. si afferma il diritto al nome, elemento distintivo della personalità, precisandosi che nella espressione «nome» si comprendono il prenome e il cognome, il che avrà il vantaggio pratico di coordinare l'art. 6 con i successivi articoli 7 e 8, che provvedono alla tutela del diritto al nome. È sembrato utile mantenere la disposizione con cui si dichiara che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. È vero che, nella legge sull'ordinamento dello stato civile, viene regolata la materia in generale dei cambiamenti del nome, ma la legge speciale fissa soltanto la procedura relativa, mentre nel codice occorre affermare il principio fondamentale della immutabilità del nome; salvo sempre l'intervento dello Stato anche in questa materia.*

Il diritto al nome è uno dei diritti della personalità costituzionalmente riconosciuti e garantiti dall'art. 2, precisando la stessa Carta all'art. 22 che nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome.

Si tratta di un diritto della personalità, assoluto ed indisponibile.

Assodata l'indisponibilità ed immutabilità del nome al di fuori dei casi previsti dalla legge ordinaria, va ricordato che l'articolo 35 del DPR n. 396/2000, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce che “ *Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso*”; nel nostro ordinamento il mutamento del nome è ammesso dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164, "norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso" con la quale il legislatore ha disciplinato la delicata questione riguardante la rettifica dell'attribuzione del sesso anagrafico. Tale legge ha ammesso un'eccezione all'articolo 5 del Codice civile che vieta atti di disposizione del proprio corpo, consentendo il cambiamento del sesso enunciato all'atto di nascita "*a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali*", che devono essere accertati con Sentenza dell'autorità giudiziaria. Il relativo procedimento anagrafico di rettificazione è disciplinato dall'art. 95 del DPR 396/2000. Invece, l'art. 89, comma 1, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, come da ultimo modificato dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, stabilisce che: "*salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta*".

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che la domanda proposta ai sensi dell'art. 89, d.p.r. n. 396/2000 deve essere sostenuta da intenti meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale (ex plurimis, Cons. St., III, 15 ottobre 2013, n. 5021).

Al di fuori di tali ipotesi, vige il cd. principio di immutabilità del nome di cui al co. III dell'art. 6 c.c..

Si deve pertanto concludere che il nome, quale elemento identificativo di una persona, ha rilievo pubblicistico per l'evidente intento del legislatore di salvaguardare l'interesse pubblico all'agevole individuazione delle persone; il diritto al nome è personale ed indisponibile e le sue modificazioni sono consentite nei soli casi e con le formalità disposte con legge.

Non sussistendo, per la carriera alias, nessuna normativa che preveda il mutamento del nome, pur esclusivamente nell'ambito della comunità scolastica, deve concludersi per l'illegittimità di tale procedura.

Infatti, la disciplina richiamata a sostegno della legittimità della carriera alias - artt. 3, comma due Cost., 21 della legge n. 59/1997 e 1 del D.P.R. n. 275/1999, nonché la Legge n. 107/2015 – in nessuna disposizione contiene norme che autorizzino il cambio di nome.

Per altro verso va osservato che l'articolo 21 della legge n. 59/1997 nonché l'articolo 1 del D.P.R. n. 275/1999 sull'autonomia scolastica attribuiscono alla scuola *“il compito di realizzare interventi educativi, formativi e di istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, in modo di adeguare le proprie condotte, attraverso le decisioni degli organi collegiali, ai diversi contesti e alla domanda delle famiglie”* mentre la legge n. 107/2015 impone l'adozione di misure e piani di contrasto alla violenza, al bullismo, alla discriminazione. Nessuna di tali norme attribuisce alle singole istituzioni scolastiche il potere di adottare per gli alunni nomi diversi da quelli anagrafici, come, invece, è richiesto, in simili ipotesi, dal comma tre dell'art. 6 c.c..

Inoltre, l'autonomia scolastica non consiste nella libertà di autodeterminazione delle politiche e dei percorsi formativi, ma nella flessibilità di operare all'interno di un quadro normativo precostituito dai soggetti titolari di potestà legislativa ex art. 117 cost. (Stato, Regioni, Province Autonome). Ciò significa che l'autonomia è concessa alle scuole non per fini generali ma in funzione della realizzazione degli obiettivi di educazione, formazione ed istruzione fissati dalla legge, nonché nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie (9).

Concludendo, pare potersi affermare che la carriera alias non ha alcuna copertura normativa e si pone, quindi, in contrasto con la legge: la sua adozione appare, pertanto, illegittima.

- 3) Occorre anche considerare che, essendo, come visto, il diritto al nome di natura personale ed indisponibile, va posto in dubbio che ai genitori competa il potere di disporre in alcun modo: dal che l'illegittimità ed inefficacia dell'istanza di carriera alias da questi presentata alla scuola e dell'“accordo di riservatezza” previsto nei citati regolamenti, con conseguente illegittimità dell'intero procedimento posto in essere dall'Istituzione scolastica.
- 4) Non va poi sottovalutato il rischio cui le scuole che adottano tale procedimento si sottopongono in caso di un'azione civile risarcitoria da parte dell'alunno che, una volta diventato maggiorenne, ritenesse di avere subito dei danni in conseguenza dell'attivazione

della carriera alias. Si veda, per analogia, il caso Keira Bell c/ Tavistock clinic di Londra, di cui si dirà appresso.

- 5) Un'ultima riflessione va proposta circa il cd. "accordo di riservatezza": a parte il tema della compatibilità con l'ordinamento italiano (costruito sul modello di Stato a diritto amministrativo) di strumenti mutuati dall'ordinamento anglosassone, come gli accordi di riservatezza ("non disclosure agreement"), occorrerebbe indagare sulla causa dell'accordo di riservatezza per verificarne la conformità a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume o la possibilità e liceità del suo oggetto. Trattandosi di negozio atipico, al fine di accertarne la validità, bisognerebbe verificare se l'accordo di riservatezza sia suscettibile di superare il vaglio della meritevolezza di tutela secondo l'ordinamento giuridico degli interessi perseguiti dalle parti (art. 1322 c.c.), in particolar modo nel caso di minori che non abbiano intrapreso il percorso di transizione di genere ex L. n. 164/1982 (requisito, quest'ultimo, non richiesto nei regolamenti scolastici generalmente approvati) oppure, a maggior ragione, in caso di minori privi di diagnosi medica di disforia di genere.

Aspetti problematici di natura antropologica, psicologica e medica della carriera alias

- 6) Sotto tali aspetti, ci si limita a riportare le conclusioni di alcuni studi pubblicati negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Italia ed in Francia.

Non senza prima avere richiamato l'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui *«in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»* (10).

Rispettare l'interesse del minore non significa assecondare passivamente le sue richieste o i suoi desideri, bensì individuare la soluzione migliore per il suo sano ed equilibrato sviluppo psicofisico, anche attraverso un giudizio prognostico. In mancanza di dati condivisi dalla comunità scientifica sia sul trattamento farmacologico della disforia di genere sia sugli esiti dell'attivazione della carriera alias, occorrerebbe adottare il principio di precauzione, che impone di astenersi da simili pratiche, anche in considerazione della irreversibilità delle loro conseguenze. Per il principio di precauzione, infatti, nell'incertezza che una determinata procedura possa anche solo potenzialmente nuocere ai minori, è necessario astenersi dall'intraprendere qualsivoglia iniziativa ed attendere semmai l'intervento del legislatore o delle Autorità competenti.

Come è stato osservato, “ ... a fronte della rivendicazione del soggetto odierno di vivere e praticare la sessualità nelle forme più svariate, è necessario ribadire che ogni comportamento che leda la dignità della persona a causa della sua identità di genere e del suo orientamento sessuale va certamente condannato; d'altra parte, è doveroso interrogarsi sull'idea secondo cui tutte le identificazioni di genere e tutti gli orientamenti sessuali andrebbero posti sullo stesso piano, in quanto costituirebbero semplici varianti della sessualità...tanto più qualora le si indicasse come modelli sociali da perseguire” (11).

7) Secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) redatto dall'Associazione psichiatrica americana (12) si parla di: - disforia di genere in riferimento a quanti provano disagio affettivo e/o cognitivo relativo al sesso assegnato alla nascita; - transgender in riferimento a quanti si identificano col sesso opposto a quello assegnato alla nascita; transessuale in riferimento al soggetto transgender che ricerca una transizione sociale, nella gran parte dei casi associata a quella somatica. Diversi addetti ai lavori e attivisti del mondo LGBT avevano proposto di rimuovere le condizioni che ricadono sotto l'ombrello disforia di genere dal novero delle malattie mentali, ma ciò avrebbe impedito, a quanti lo avessero desiderato, di avviare percorsi di rettificazione sessuale usufruendo della copertura sanitaria. Per ovviare al problema, la nuova versione dell'International Classification of Diseases (ICD-11) della World Health Organization (WHO), redatta nel 2019, ha derubricato la disforia di genere dalle patologie mentali e l'ha posta nella categoria “ condizioni connesse alla salute sessuale”, così da garantire l'accesso alla copertura sanitaria.

Un protocollo di transizione sessuale tra i più diffusi è quello olandese (Dutch Model), che, a seconda dell'età, una volta acclarata l'assenza di patologie psichiatriche severe, prevede un trattamento in tre fasi: blocco ormonale della pubertà (12 anni); somministrazione di ormoni caratteristici del sesso opposto (cross-sex hormones) nella adolescenza (16 anni); trattamento chirurgico in età adulta (18 anni). (13)

Il conflitto tra sesso e identità di genere, proprio del transgenderismo, non può essere ricondotto a elementi di mero ordine biologico giacché “*Il genere è un costrutto sociale, legato alle differenze biologiche, ma radicato anche nella cultura e nel comportamento individuale*» (14).

Le indagini biomediche rilevano un forte disagio mentale associato al transgenderismo, anche nei contesti in cui la mentalità e le leggi in vigore sono favorevoli alla visione della sessualità promossa dalle cosiddette minoranze sessuali. Pertanto, oltre ai fattori sociali, vanno indagati motivi più profondi e radicati nel malessere psichico dei soggetti transgender (15).

Lo studio sistematico della condizione transgender si è sviluppato soprattutto in ambito psicoanalitico, tra i cui studiosi si sono distinti lo psicologo e sessuologo statunitense Robert Stoller con la sua “teoria identificativa”, la psichiatra e psicoanalista francese Colette Chiland con la “teoria narcisistica” e lo psichiatra e psicoanalista francese Jacques Lacan con la “teoria fallica”: i quali considerano la condizione transgender rispettivamente come disturbo di personalità, disturbo narcisistico e disturbo psicotico. Chiland, che non esclude l’intervento di rettificazione sessuale, denuncia la depsiatriizzazione della condizione, descrive il transgenderismo come prodotto del progresso tecnico della medicina, che dona l’illusione di un possibile cambiamento corporale, e propende per il trattamento psicoanalitico. Alla scuola di Lacan, Geneviève Morel considera il transgenderismo una psicosi e Catherine Millot parla di profondo malessere del soggetto transgender e mette in discussione la tesi secondo cui tale malessere troverebbe rimedio nel “cambio” di sesso. Al contrario, il soggetto transgender non esiste senza endocrinologo e chirurgo, che rappresentano l’Altro della scienza, che lo conduce a divenire oggetto del suo desiderio e cavia sacrificata alla fantasia di onnipotenza della scienza moderna (16).

Come è stato osservato, l’eventuale tentativo di conciliare il corpo e la psiche per via ormonale-chirurgica è altamente problematico: “*È indubbio che almeno la differente conformazione dei genitali deve essere intesa come una fonte simbolica di costanti [...]. Tentare di allineare il corpo alla psiche [...] comporta, nella sua realizzazione, implicazioni psicosomatiche di difficilissima gestione*» (17).

Infatti, l’essere sessuato maschile o femminile non è elemento accidentale, ma parte costitutiva del soggetto. “*L’identità è insieme evento originario e processo storico, in quanto lo sviluppo identitario non consiste né in una mera passività di elementi attribuiti da altri, né in una mera attività di elementi auto-attribuiti dal soggetto, ma si realizza come assunzione attiva e responsabile di una datità che va compresa e interpretata dal soggetto.*” (18). La corporeità, che è connotata in termini maschili o femminili, costituisce il principio che orienta l’esperienza soggettiva, a partire dal quale il soggetto esplora e conosce il mondo (19).

Si dovrebbe, dunque, convenire sulle seguenti conclusioni:

- le neuroscienze non offrono spiegazioni esaustive della condizione transgender, che non è riconducibile a meccanismi di natura meramente biologica, ma si sviluppa sotto l’influsso di fattori anche socio-culturali;
- i dati clinici riportano un alto tasso di disagio mentale nelle persone transgender, che statisticamente tende a persistere anche dopo trattamento ormonale e chirurgico in misura maggiore rispetto alla popolazione di riferimento;

- il trattamento psicologico, se richiesto, potrebbe essere adeguato alla condizione transgender, che non presenta problemi solo né principalmente di natura organica, ma si manifesta in termini psichici come desiderio, volere o convinzione di appartenere al sesso opposto a quello assegnato alla nascita in base ai dati biologici.
- 8) Anche nel trattamento farmacologico di minori per disforia di genere non appaiono esserci certezze in ambito scientifico.

Il Governo inglese ha disposto nel 2022 la chiusura della clinica Tavistock per la «riattribuzione di genere» dei minori: si trattava del “Gender Identity Development Service”, che era stato accusato da una commissione indipendente di dispensare troppo superficialmente i farmaci bloccanti della pubertà. In tale rapporto la Commissione aveva denunciato l’«inadeguatezza» dei servizi offerti, «forti criticità» sulla verifica del consenso informato dei pazienti ammessi ai trattamenti di transizione da un sesso all’altro e la circostanza che alcuni pazienti fossero stati indirizzati troppo sbrigativamente a un percorso di transizione di genere senza esplorare adeguatamente altre soluzioni terapeutiche.

Nel 2021-22 vi erano state oltre 5.000 richieste di assistenza al Gender Identity Development Service rispetto alle 250 di dieci anni prima. Lo staff della Tavistock è stato accusato di aver adottato un atteggiamento superficiale con un incoraggiamento indiscriminato verso la prospettiva di una transizione di genere anche di fronte a casi d’incertezza – caratteristici dell’adolescenza – rispetto alla propria identità. Tra i casi più problematici emersi, anche quelli relativi a minori con disturbi dello spettro autistico avviati alla riattribuzione di genere. Un approccio che ha suscitato crescenti resistenze nel mondo medico e in quello politico ma anche nei media e in settori del femminismo britannico che contestano la propaganda sull’autodeterminazione di genere (il "self-id").

La clinica era stata anche al centro di battaglie legali sull’età in cui i minori dovrebbero essere autorizzati ad accedere ai farmaci per il blocco della pubertà. Il caso che aveva fatto affiorare i problemi della Tavistock è stato quello di Keira Bell, che aveva chiesto giustizia per essere stata indotta a diventare maschio a 16 anni senza che le fosse stato spiegato adeguatamente cosa avrebbe comportato un simile atto irrevocabile e se vi fossero alternative praticabili. In piena adolescenza a Keira erano stati fatti assumere farmaci nell’ambito di un doloroso percorso di transizione ormonale da femmina a maschio di cui poi la giovane però si è pentita (20).

Uno studio di sistematica revisione commissionato dal servizio sanitario del Regno Unito dei trattamenti di soppressione della pubertà tramite somministrazione ormonale ha mostrato che

il blocco della pubertà apporta miglioramenti minimi o nulli sulla salute mentale, nell'immagine corporea e nel funzionamento psicosociale: per tale motivo il Regno Unito ha avviato un ampio dibattito sulle linee guida relative all'utilizzo dei farmaci bloccanti la pubertà. Discussioni analoghe e revisioni connesse sono in corso in Svezia e Finlandia.

9) In Italia, il Presidente della Società Psicoanalitica Italiana ha inviato in data 12/01/2023 al Ministro della Salute un comunicato nel quale ha espresso *“grande preoccupazione per l'uso di farmaci finalizzato a produrre un arresto dello sviluppo puberale in ragazzi di entrambi i sessi a cui è stata diagnosticata una “disforia di genere”, individuando quattro controindicazioni a questo trattamento:*

“• La diagnosi di “disforia di genere” in età prepuberale è basata sulle affermazioni dei soggetti interessati e non può essere oggetto di un'attenta valutazione finché lo sviluppo dell'identità sessuale è ancora in corso.

- Solo una parte minoritaria dei ragazzi che dichiarano di non identificarsi con il loro sesso conferma questa posizione nell'adolescenza, dopo la pubertà.*

- Sospendere o prevenire lo sviluppo psicosessuale di un soggetto, in attesa della maturazione di una sua definizione identitaria stabile, è in contraddizione con il fatto che questo sviluppo è un fattore centrale del processo della definizione.*

- Anche nei casi in cui la dichiarata “disforia di genere” in età prepuberale si confermi in adolescenza, l'arresto dello sviluppo non può sfociare in un corpo diverso, sotto il profilo sessuale, da quello originario. Lo sviluppo sessuale del proprio corpo anche quando contraddice un opposto orientamento interno consente un appagamento erotico che un corpo “bloccato” o manipolato non offre.*

La sperimentazione in atto elude un'attenta valutazione scientifica accompagnata da un'approfondita riflessione sullo sviluppo psichico e suscita forti perplessità.” (21).

10) In una recente intervista del febbraio 2023, Franco De Masi, psichiatra e psicoanalista di lungo corso, autore di volumi di rilievo soprattutto su psicosi, pazienti difficili e transessualismo, ha osservato che con la trasformazione chirurgica del sesso, diventata una soluzione a cura del Servizio Sanitario Nazionale, *“ l'individuo non cambia davvero sesso, ma acquisisce alcuni aspetti esteriori dell'altro sesso, ad esempio le mammelle e una vagina artificiale per il M/F, la dislocazione pilifera maschile e un abbozzo di pene artificiale per la F/M. La binarietà sessuale, stabilita geneticamente, non può, veramente, essere alterata: la M/F operata sarà*

sempre portatrice dei due cromosomi Y e X, che caratterizzano il genere maschile, la F/M avrà sempre in ogni sua cellula i due cromosomi X che caratterizzano il genere femminile. ... la transessualità primaria infantile rimane molto esigua numericamente. ... Ben diverso è il caso delle vocazioni più tardive, come quelle degli adolescenti, il cui numero è vertiginosamente aumentato negli ultimi anni. La disforia o incongruenza di genere riguardava, infatti, in passato, solo una piccola parte della popolazione adulta (0,005-0,0014%) ed era prevalentemente M/F. Risulta ora che il numero di richieste sia vertiginosamente aumentato e riguarda soprattutto il periodo adolescenziale.

Se consideriamo solo i numeri, dovremmo interrogarci di più su quanto stia avvenendo da circa un decennio nella mente di alcuni adolescenti. Dovremmo chiederci perché un così gran numero di giovani manifesta questa vocazione che giunge raramente a compimento. Dalle statistiche internazionali effettuate risulta, infatti, che solo una piccola percentuale del complesso delle molte richieste (dal 10 al 20%) arriva alla trasformazione ormonale prima e chirurgica poi. La mia impressione è che alcuni disagi etichettati come disforia o incongruenza di genere si riferiscono a problematiche molto più generali e che richiederebbero di essere meglio individuate. La discussione sull'incongruenza di genere non dovrebbe limitarsi a postulare la libertà di scelta dei ragazzi e la necessità di non patologizzarli, ma dovrebbe anche approfondire un fenomeno dalle molte complessità. Non dimentichiamo che nel corso di alcune psicoterapie di adolescenti, non raramente emerge la dichiarazione di voler cambiare sesso, che poi gradualmente si dissolve. Questi casi non rientrano naturalmente nelle statistiche ufficiali. Sembrerebbe quindi trattarsi quasi di una crisi su vasta scala dell'adolescenza che ha preso la direzione del sessuale e non è detto che il fenomeno non si attenui o addirittura scompaia nel tempo. Si tratterebbe, pertanto, di distinguere due tipi di vocazione, quelle infantili, spesso irriducibili e conseguenti e quelle più spurie e transitorie, quelle adolescenziali, che raramente esitano in trasformazioni ormonali e chirurgiche. Mi chiedo: quanto, in alcuni di questi casi, pesano la mancanza di una reale funzione genitoriale e l'uso e l'abuso dei social, che sottopongono questi ragazzi a continui eccitamenti e a fantasie espansive?

La trasformazione chirurgica, quando ci si arriva, è molto complessa e dolorosa e implica una costante e prolungata cura nel mantenerla. Dai resoconti analitici di persone in terapia emergono, inoltre, le molte difficoltà emotive per adattarsi a una condizione che rimane sempre complessa e difficile da vivere. Pochissimi, se non nulli, sono i report analitici di

trattamenti di persone prima della trasformazione, mentre più cospicui e numerosi sono quelli di coloro che hanno chiesto aiuto solo dopo l'intervento.” (22).

- 11) Nel corso del 2021 in Francia circa cinquanta medici, psichiatri infantili, avvocati, magistrati e filosofi hanno denunciato pubblicamente il preoccupante fenomeno di giovani e giovanissimi che si autoconvincono – senza certificazioni mediche o esami diagnostici – che il loro malessere sia dovuto alla disforia di genere e che pertanto l'unica soluzione per stare meglio sia cambiare sesso, con il ricorso a trattamenti ormonali se non addirittura ad interventi chirurgici (23).
- 12) Se, dunque, il trattamento farmacologico finalizzato a produrre un arresto dello sviluppo puberale suscita così tante e grandi perplessità nel mondo scientifico – così come lo suscita il trattamento ormonale-chirurgico per la transizione di genere - occorre chiedersi se sia prudente ed opportuno assecondare dal punto di vista sociale, con l'adozione della carriera alias, una richiesta di transizione di genere, che potrebbe poi essere rinnegata ma lascerebbe comunque tracce indelebili nella sviluppo psicologico, nella definizione della personalità del minore nonché nelle relazioni sociali.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra osservato, si può affermare che la carriera alias non ha alcuna copertura normativa e sottopone le istituzioni scolastiche che l'adottassero al pericolo concreto di responsabilità sotto il profilo amministrativo, penale e civile.

Inoltre, non essendovi consenso nel mondo scientifico sulle modalità e sull'età del soggetto per una corretta diagnosi della disforia di genere né, tantomeno, sulla opportunità del suo trattamento farmacologico prima del pieno sviluppo sessuale, e, d'altro canto, risultando che le disforie adolescenziali raramente esitano in trasformazioni ormonali e chirurgiche, appare anche prudente sotto il profilo pedagogico, psicologico, antropologico e sociale non adottare la carriera alias nelle istituzioni scolastiche.

Scienza & Vita, sezione di Catania

Il Presidente

Prof. Giuseppe Chiara (Professore Associato di Diritto costituzionale comparato presso l'Università di Catania)

(Il testo è stato redatto dall'**Avv. Antonello Leone**, Vicepresidente di S&V Catania)

Il Direttivo di Scienza & Vita, Catania

Dott. Salvatore Coletta (Patologo clinico);

Ing. Giuseppe Galizia (Ingegnere e Dirigente d'Azienda)

Dott. Salvatore Grasso (Orientatore familiare; Forum delle Associazioni Familiari);

Avv. Antonello Leone (Avvocato cassazionista del Foro di Catania);

Prof. Massimo Paradiso (già Professore Ordinario di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Catania);

Dott. Gioacchino Passarello (Medico, specialista in Chirurgia generale);

Avv. Francesco Petino (Avvocato del Foro di Catania);

Prof.ssa Cristina Soraci (Professore Associato di Storia romana presso l'Università degli studi di Catania);

Prof. Aldo Rocco Vitale (Professore a contratto di Biogiuridica presso l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* e Dottore di ricerca in Storia e Teoria generale del diritto europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Tor Vergata);

ooooo

- 1) Testo consultabile al seguente link: <https://www.genderlens.org>, pagina del sito aggiornata al febbraio 2023;
- 2) Testo consultabile al seguente link <https://www.provitaefamiglia.it/blog/carriera-alias>, 06/12/2022 Ufficio Stampa Pro Vita & Famiglia
- 3) Testo consultabile al seguente link <https://www.centrostudilivativo.it/carriera-alias-nelle-scuole-una-procedura-illegale-e-contraria-al-superiore-interesse-dei-minori/>
- 4) Testo consultabile al seguente link <https://www.genderlens.org/2022/12/07/giu-le-mani-dalla-carriera-alias/> ;
- 5) Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 21 novembre 2019 n. 47241;
- 6) Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 16 settembre 2021 n. 34479;
- 7) Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 4 dicembre 1980, n. 12839; nello stesso senso Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 21 gennaio 1982| n. 446 e Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza 8 maggio 1984 n. 4127; Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza 21 novembre 2019 n. 47241;

- 8) Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma Sezione 1-ter Sentenza 6 novembre 2018 n. 11410;
- 9) In tal senso, Norme&Tributi Plus Diritto|14 aprile 2023|Prof. Avv. Giancarlo Cerrelli, Partner 24 ORE Avvocati;
- 10) In tal senso si veda Corte EDU M. c. France, no 65192/11, § 81; M. c. France, no 30955/12, § 53 e L.D. et P.K. c. Bulgarie, nos 7949/11 et 45522/13, § 61;
- 11) Nota n° 2/2022 “Transgenderismo e transessualità” del Gruppo di studio in bioetica presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana;
- 12) American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [fifth edition], American Psychiatric Publishing, Washington-London 2013.
- 13) Cfr. A.L.C. de Vries – P.T. Cohen-Kettenis, Clinical Management of Gender Dysphoria in Children and Adolescents. The Dutch approach, «Journal of Homosexuality» 59 (2012) 301-320.
- 14) Editorial Board, *Anatomy does not define gender*, «Nature» 563 (2018);
- 15) Nota n° 2/2022 “Transgenderismo e transessualità” del Gruppo di studio in bioetica presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana, pag. 6;
- 16) Ibidem, pag. 8;
- 17) C. Vigna, “Sulla liquefazione del Gender”, in C. Vigna (a cura di), *Differenza di genere e differenza sessuale. Un problema di etica di frontiera*, Orthotes, Napoli-Salerno 2017, 25-45: 35.
- 18) F. Botturi, “Corpo vissuto e dramma del processo identitario”, in L. Melina - S. Belardinelli (a cura di), *Amare nella differenza*, Cantagalli-LEV, Siena-Città del Vaticano 2012, 117-132;
- 19) V. Melchiorre, *Percorsi filosofici*, in S. Spinsanti (ed.), *Maschio e femmina: dall’uguaglianza alla reciprocità*, Paoline, Cinisello Balsamo 1990, 45-62: 50.
- 20) Pagina internet del sito del quotidiano “Avvenire” del 30/07/2022 “*Chiude la clinica Tavistock per la «riattribuzione di genere» dei minori*”;
- 21) Testo consultabile al seguente link <https://www.spiweb.it/la-cura/disforia-di-genere-il-comunicato-del-presidente-s-thanopulos-12-01-23/>;
- 22) Testo consultabile al seguente link <https://www.spiweb.it/cultura-e-societa/stampa/rassegna-stampa-2/rassegna-stampa-italiana/disforia-di-genere-tra-confusione-e-complessita-d-dalessandro-dialoga-con-f-de-masi-huffpost-7-02-2023/> ;
- 23) L’articolo è consultabile al seguente link: <https://bit.ly/3WDBQNi>